

# Processo **TRIBUTARIO** Telematico (P.T.T.)

*Avv. Andrea Pontecorvo*



# Trieste, addì 6 novembre 2015...

**SPECIFICHE TECNICHE** per rendere pienamente operativo il processo tributario telematico:

con il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, i cui effetti si avranno a partire dal **1° dicembre 2015**, sono state diffuse le regole per permettere la piena applicazione delle norme sulla telematizzazione del processo tributario contenute nel D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, emanato -a sua volta- per attuare la norma prevista dal D.L. n. 98/2011 (art. 39).

Saranno coinvolte le **Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di Toscana ed Umbria**. A seguito della fase sperimentale, la telematizzazione sarà estesa a tutte le altre Commissioni provinciali e regionali.

Le nuove disposizioni devono essere lette in uno con quanto previsto all'art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, che è stato a sua volta introdotto dal D.Lgs. di riforma del processo tributario (vedi *infra*).

# D.M. 4 agosto 2015

il decreto stabilisce le **regole tecnico-operative** della fase introduttiva del processo tributario, sia dinnanzi alle commissioni tributarie provinciali che regionali, con riguardo alle seguenti operazioni:

- a)** registrazione e accesso al S.I.Gi.T.;
- b)** notificazioni e comunicazioni;
- c)** costituzione in giudizio;
- d)** formazione e consultazione del fascicolo informatico;
- e)** deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;
- f)** pagamento del contributo unificato tributario.

# Il Portale della Giustizia Tributaria 1/2

accessibile all'indirizzo:

**[www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)**, è composto da due sezioni, denominate “area pubblica” e “area riservata”, con diverse funzionalità.

Nell'area pubblica sono contenute le pagine web e i servizi del portale ad accesso libero, per cui sono disponibili:

- le informazioni generali sui servizi disponibili;
- il servizio di registrazione al S.I.Gi.T.;
- il manuale operativo nel quale sono contenute le indicazioni sulle istruzioni per l'utilizzazione dei servizi informatici e telematici nell'ambito del processo tributario

# Il Portale della Giustizia Tributaria

## 2/2

Nell'**area riservata**, alla quale l'interessato può accedere a condizione di chi abbia richiesto la propria registrazione informatica, il S.I.Gi.T. rende accessibili le pagine web ed i servizi, secondo il relativo profilo di abilitazione. Per accedere l'interessato deve utilizzare una postazione che offra adeguate misure di sicurezza, quali l'installazione e il costante aggiornamento del sistema operativo, l'adozione di un valido sistema *antivirus* e di programmi di protezione e di difesa in genere.

# Il S.I.Gi.T.

La **registrazione** al S.I.Gi.T. si differenzia a seconda che i soggetti siano o meno in possesso di una **Carta d'Identità Elettronica (CIE)** o **Carta Nazionale dei Servizi (CNS)** rendendo la procedura un po' più elaborata per i secondi.

# Modalità tecniche



- Registrazione *on line* con rilascio delle credenziali tramite PEC
- Invio telematico, con ricevuta, del ricorso/appello e relativi allegati
- Ricevimento numero di RGR/RGA e delle comunicazioni di Segreteria (avvisi di trattazione e dispositivi) tramite PEC
- Consultazione del fascicolo informatico archiviato nel Sistema documentale (SIGIT)
- Stampa copie atti e sentenze




## Notifica tramite PEC





Gestore PEC  
esterno




Ente Impositore



Contribuente/  
Professionista





# Il decreto specifica che il S.I.Gi.T.:

- è un servizio erogato attraverso il Sistema Informativo della Fiscalità (SIF) e si avvale, pertanto, delle medesime infrastrutture, regole di governo, di sicurezza e di protezione dei dati personali;
- assicura ai soggetti abilitati secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l'acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari;
- **garantisce l'avvenuta ricezione degli atti e dei documenti informatici, attraverso l'invio di una ricevuta all'indirizzo PEC del soggetto abilitato;**
- invia all'indirizzo PEC del soggetto abilitato una ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo, recante il numero di registro generale.

# Le notificazioni e le comunicazioni

Tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite PEC devono rispettare i requisiti tecnici di cui si dirà a proposito del **formato dei ricorsi** e documenti del processo.

Le notificazioni eseguite a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario sono inoltrate all'UNEP tramite PEC.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156** (G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015) offre spunti per una riflessione in materia di notifiche a mezzo PEC

L'art. 9, comma I, lett. h) introduce infatti nel decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 l'art. 16 bis relativo alla disciplina delle comunicazioni e notificazioni per via telematica il quale dispone:

1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.

2. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.

3. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.

4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

Ad oggi, o meglio dal **1° gennaio '16**, data di entrata in vigore della pressoché totalità delle disposizioni del d. lgs. 156/15, l'assetto legislativo sarà finalmente lineare, essendo in vigore:

il sopra citato art. 16 bis d. lgs. 156/15 (norma primaria);

gli articoli da 5 a 9 del d. m. Economia e Finanze n. 163/13 (norma regolamentare, di rango secondario);

gli art. 5 e 10 del d.m. Economia e Finanze 4 agosto 2015, altra norma regolamentare recante le specifiche tecniche per l'utilizzo degli strumenti del processo tributario telematico.



Per una disamina approfondita leggi

**Avv. Giuseppe VITRANI**

<http://www.cspt.pro/pubblicazioni/43-e-notifiche-telematiche-nel-processo-tributario-telematico.html>

# La trasmissione di atti e documenti del ricorrente e del resistente

Dal punto di vista procedurale, il decreto prevede che, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto abilitato deve trasmettere al S.I.Gi.T. il **ricorso**, la **ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica** dello stesso, la **procura alle liti**, la documentazione comprovante il pagamento del **contributo unificato** tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo.

Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti di cui si dirà appresso e sono acquisiti singolarmente utilizzando esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema.

Il S.I.Gi.T., in seguito alla trasmissione, rilascia con modalità sincrona la **ricevuta di accettazione**, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti. Successivamente la stessa ricevuta viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

Il S.I.Gi.T. successivamente procede:

- a)** al controllo **antivirus** dei file trasmessi;
- b)** alla verifica della **dimensione dei file** trasmessi;
- c)** alla verifica della **validità della firma** apposta sui file trasmessi;
- d)** alla verifica dell'**integrità** dei file firmati;
- e)** al controllo del **formato** dei file trasmessi.

In caso di esito positivo dei controlli, il S.I.Gi.T provvede all'iscrizione del ricorso al Registro Generale e, **contestualmente, rende disponibile nell'area riservata l'informazione del numero di ruolo.**

In tal caso, il momento del deposito è quello della data della ricevuta di accettazione.

In caso di riscontro nel ricorso di anomalie, il S.I.Gi.T. non procede all'iscrizione nel Registro Generale e, **contestualmente, rende disponibile nell'area riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie.** La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

Se le anomalie riguardano gli **allegati** al ricorso, il S.I.Gi.T. iscrive il ricorso al Registro Generale e non acquisisce i file contenenti le anomalie riscontrate, **rendendo contestualmente disponibile nell'area riservata un messaggio contenente l'indicazione dei file non acquisiti e le relative anomalie.**

Specularmente la stessa procedura tecnica è riservata alla costituzione in giudizio del resistente.

# I requisiti tecnici del ricorso e dei documenti processuali

Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico devono essere:

- a)** in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- b)** privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- c)** redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
- d)** sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: <nome file libero>.pdf.**p7m**.

# documenti:

I documenti informatici **allegati**, per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, devono essere:

- a)** in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
- b)** privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- c)** sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

**La dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico è di 5 MB. Qualora il documento sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file.**

# Il deposito di atti e documenti non informatici

Gli **atti e documenti** depositati in formato analogico sono acquisiti dalla segreteria della Commissione tributaria, registrati tramite il S.I.Gi.T., previa scansione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, in bianco e nero, e sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale.

**Gli atti e i documenti analogici da acquisire devono rispettare i seguenti requisiti:**

- a) fogli formato massimo A4;**
- b) fogli liberi da rilegatura;**
- c) fogli numerati.**



# Il fascicolo informatico

Il fascicolo informatico raccoglie gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di sistema e i dati del procedimento.

Il nuovo decreto, oltre a confermare ciò, si occupa di regolamentare le operazioni di accesso al fascicolo.

# I pagamenti

Il pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia sono eseguiti nelle forme previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

A decorrere dalla data che verrà pubblicata sul Portale della Giustizia Tributaria, si avvierà il pagamento con modalità telematiche del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia.

Nel caso di pagamento eseguito in modalità non telematica, l'attestazione di pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia è costituita dalla copia informatica dell'originale analogico, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale.

# Entrata in vigore e individuazione delle Commissioni Tributarie interessate

Le nuove disposizioni si applicano dal 1° dicembre 2015 agli atti processuali relativi ai ricorsi notificati da depositare presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali dell'**Umbria** e della **Toscana**.

Si prospetta, dunque, una fase sperimentale che riguarderà le suddette commissioni tributarie, superata la quale, la telematizzazione sarà estesa a tutte le altre commissioni provinciali e regionali.

# Processo **TRIBUTARIO** Telematico (P.T.T.)

*Avv. Andrea Pontecorvo*

